



Decreto Presidenziale n. 44/14

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo Statuto dell'Università Telematica "Giustino Fortunato";
- Vista la legge 19.11.1990, n. 341 ed in particolare l'art.11, sulla autonomia didattica;
- Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla programmazione del sistema universitario;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Vista la Legge n. 240/10;
- Visto il Regolamento Didattico dell'Università Telematica "Giustino Fortunato";
- Ritenuto necessario disciplinare la materia degli incarichi di insegnamento fuori sede e di altri incarichi retribuiti;
- Visto il Decreto Rettorale n.6 del 19 luglio 2012;
- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il testo del Regolamento per la concessione di nulla osta per incarichi di insegnamento ed autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti ed è stato autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad emettere il relativo decreto;
- Valutato ogni altro opportuno elemento;

DECRETA

Articolo 1. E' approvato il Regolamento per la concessione di nulla osta per incarichi di insegnamento ed autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti, riportato in allegato al presente Decreto.

Articolo 2. Al presente decreto è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.

Benevento, 30 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giovanni Locatelli



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI, NON COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO, DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO PIENO

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha ridefinito lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari.
2. Il Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, compresi i ricercatori a tempo determinato, di incarichi extraistituzionali retribuiti, comunque compatibili con gli obblighi istituzionali. I ricercatori non confermati devono intendersi, a tal fine, sottoposti anch'essi al regime di impegno a tempo pieno.
3. Il presente Regolamento non si applica ai professori e ai ricercatori che abbiano optato per il regime d'impegno a tempo definito, per i quali restano comunque ferme la disciplina delle incompatibilità dettata dall'art. 6, commi 9 e 12, della legge 240/2010 e le disposizioni stabilite all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento non trova applicazione per gli incarichi di insegnamento presso altre Università.

Non rientrano inoltre nella previsione del presente Regolamento gli incarichi il cui conferimento è previsto da specifiche normative, per i quali continuano ad applicarsi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le relative disposizioni. Esso non trova infine applicazione relativamente a quegli organismi presenti negli enti pubblici ove sia prevista la partecipazione dei docenti universitari.

Art. 2

Incarichi retribuiti

1. Il professore o il ricercatore non può svolgere alcun incarico retribuito, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, che non sia stato conferito dall'Università o da questa autorizzato.

Art. 3

Incompatibilità e incarichi vietati

1. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è vietato in via assoluta:
 - a) coprire incarichi di insegnamento o di tutorato presso altri Atenei;
 - b) esercitare, sotto qualsiasi forma, il commercio, l'industria e attività comunque imprenditoriali, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
 - c) assumere a qualunque titolo cariche di società aventi scopo di lucro, salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o della stessa Università;
 - d) esercitare attività libero-professionali e di lavoro autonomo.
2. Sono attività libero-professionali quelle non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.
3. Ai professori e ricercatori è vietato svolgere, anche indirettamente, incarichi che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l'Università. Parimenti è vietato loro di assumere incarichi che possano recare pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca dell'Ateneo e incarichi non confacenti al decoro e alla dignità del personale universitario. Essi non possono altresì assumere incarichi che possano ledere il prestigio e l'immagine dell'Università.
4. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici e privati ai sensi della vigente normativa.



Art. 4

Incarichi compatibili e non soggetti ad autorizzazione

1. Fatto salvo il rispetto dei propri compiti istituzionali e purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con questa Università, l'autorizzazione non va richiesta quando trattasi di:

- a) attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) partecipazioni a convegni e seminari, quali relatori, presso amministrazioni pubbliche e soggetti privati per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- c) incarichi assunti durante il periodo di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

Sono esclusi dalla necessità di autorizzazione anche i compensi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

2. Le attività sopra elencate possono essere svolte a condizione che non comportino costi per le strutture universitarie, né l'utilizzo di risorse umane logistiche e strumentali dell'Ateneo, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università e non rappresentino detrimento delle attività didattiche scientifiche e gestionali.

Art. 5

Incarichi compatibili previa autorizzazione

1. Possono essere svolti, previa autorizzazione, gli incarichi di seguito elencati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione comunque che l'attività extraistituzionale non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate da questo Ateneo:

- a) incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro, pubblici e privati;
- b) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;
- c) incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
- d) incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;
- e) incarichi per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;
- f) cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo devono essere svolti dai professori e dai ricercatori in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare e risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati.

Art. 6

Istanza di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente dal professore o ricercatore interessato alla competente struttura dell'Amministrazione universitaria, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'incarico medesimo, e comunque almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività.

2. Al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico, la domanda di autorizzazione deve contenere ogni elemento utile e recare espressamente le seguenti indicazioni:

- a) il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico (denominazione e codice fiscale);
- b) l'oggetto dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel campo scientifico-disciplinare proprio dell'interessato;
- c) l'arco temporale in cui l'incarico dovrà essere espletato e il presumibile impegno espresso in termini di ore o di giorni, nonché il luogo in cui esso dovrà essere svolto;
- d) il compenso lordo previsto o presunto;
- e) il numero e il tipo degli eventuali altri incarichi che l'interessato ha espletato, previa autorizzazione, nell'ultimo triennio.

Nella domanda, l'interessato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei

propri compiti istituzionali e non ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della vigente normativa.

Art. 7

Le autorizzazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di facoltà formula il proprio parere circa l'accoglimento o il rigetto delle istanze, deliberando a maggioranza dei componenti. Successivamente il Rettore provvede all'emanazione del relativo provvedimento.

Art. 8

Criteri per la valutazione delle istanze

1. Il Consiglio di amministrazione valuterà:

- a) se l'attività, per intensità, continuità e sistematicità richieste, configuri un cumulo di impegni;
- b) se l'attività eventualmente espletata in contemporanea ad altra attività extragiudiziale già conferita o autorizzata, per intensità dell'impegno e durata del cumulo possa pregiudicare l'adempimento dei doveri d'ufficio;
- c) se per tipo di attività svolta dal soggetto conferente in relazione al compito cui questa Università è preposta sia ipotizzabile conflitto di interesse;
- d) se per la natura dell'attività richiesta in relazione a quella svolta nell'ambito universitario dall'interessato sia ipotizzabile conflitto d'interesse;
- e) se l'attività per natura, modalità di svolgimento ed impegno richiesto sia compatibile con l'assolvimento dei compiti istituzionali e con quelli extraistituzionali, eventualmente già affidati;
- f) se, per natura, l'attività da affidare sia da prestare in quanto esperto nel proprio campo disciplinare;
- g) la natura del soggetto committente.

Art. 9

Sanzioni

1. Il professore o ricercatore a tempo pieno che svolga incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dal Rettore incorre in responsabilità disciplinari, salve le più gravi sanzioni, ed è tenuto a versare il compenso eventualmente già percepito al bilancio dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 165/2001. Ai sensi della medesima norma, lo stesso obbligo grava sul soggetto erogante, qualora il compenso non sia stato ancora corrisposto al professore o ricercatore.

2. Per gli incarichi in corso di svolgimento, per i quali non sia stata richiesta l'autorizzazione prevista dalle norme, il Presidente del Consiglio di amministrazione, in via preliminare, diffida formalmente il professore o ricercatore affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

Art. 10

Obblighi di comunicazione

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti pubblici e privati conferenti incarichi a professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università hanno l'obbligo di comunicare all'Ateneo quanto corrisposto nell'anno precedente.
2. L'Università provvederà a sua volta a dare comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi e dei relativi compensi

Art. 11

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
2. Dalla data della sua entrata in vigore sono abrogate le disposizioni di cui al precedente Regolamento.
3. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi per i quali sono state rilasciate.